

**DOMANDA PER IL RILASCIO O RINNOVO DEL PORTO DI FUCILE
ALLA QUESTURA DI VITERBO**

Il sottoscritto _____

Nato a _____

In data _____ residente a _____

Via _____ n. _____

Tel _____ Professione _____

Di fatto domiciliato a _____ in via _____

Marca

€14,62

CHIEDE IL

Rilascio Rinnovo Duplicato

Del porto di fucile:

Uso caccia Tiro a volo Difesa personale

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 dichiara:


- di avere come conviventi (indicare nome cognome luogo e data di nascita)

- di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt. 11, 12 e 43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773;
- essere/non essere stato ammesso a prestare servizio civile per obiezione di coscienza (L. 230/98)

Dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi.

Data _____

FIRMA (da apporre in presenza di un P.U.)



IL PUBBLICO UFFICIALE

Si attesta che la foto è del sig. _____


FOTO

Nato a _____ il _____

Documento _____ nr. _____

Rilasciato da _____ il _____

Data _____



IL PUBBLICO UFFICIALE

TESTO NORME: PER CONSENTIRE LA CONSULTAZIONE IMMEDIATA DELLE NORME, SI RIPORTA IL TESTO LETTERALE DEGLI ARTICOLI CONCERNENTI I REQUISITI SOGGETTIVI PREVISTI DAL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA (R.D. 18.6.1931, N.773) AI FINI DEL RILASCIO DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE.

ART.11: Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1. a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2. a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità (e a chi non può provare la sua buona condotta). *

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

ART.12: Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.

Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.

ART. 43: Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11, non può essere concessa la licenza di portare armi:

- a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
- b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;
- c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

La licenza può essere riacquisita ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati (e a chi non può provare la sua buona condotta)* o non dà affidamento di non abusare delle armi.

* La Corte Costituzionale, con sentenza 2-16 dicembre 1993, n. 440 (Gazz. Uff. 22 dic. 1993, n.52 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11, secondo comma, ultima parte, nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta. La stessa sentenza, in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità anche dell'art. 43, secondo comma, dello stesso T.U., nella parte in cui pone il medesimo onere a carico dell'interessato.